



Gruppo Allianz

Codice di condotta del venditore

Versione 2.4

Decorrenza: 15/01/2025



Autorizzazione

Il contenuto del presente documento è stato revisionato e approvato come segue:

Versione	Valida da	Autorizzata da
2.4	15/01/2025	Approvvigionamento e fornitura globale
2.3	09/11/2023	Aggiornamento Allegato
2.2	28/07/2023	Approvvigionamento e fornitura globale / Legale del gruppo
2.1	28/11/2022	Approvvigionamento e fornitura globale
2.0	01/06/2021	Approvvigionamento e fornitura globale/Operazioni del gruppo
1.0	01/05/2015	Approvvigionamento e fornitura globale

Classificazione: pubblica

Indice

1	Introduzione.....	5
1.1	Finalità.....	5
1.2	Impegni.....	5
2	Esecuzione corretta delle attività	6
2.1	Concussione e corruzione.....	6
2.2	Conflitti di interesse	6
2.3	Dati relativi alle informazioni riservate e riservatezza dei dati	6
2.4	Riservatezza dei dati	6
2.5	Prevenzione di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, sanzione di violazioni o attività illecite	6
2.6	Rispetto per i diritti umani e la non discriminazione	7
2.7	Libertà di associazione e trattative collettive.....	7
2.8	Pratiche di lavoro eque.....	7
2.9	Salute sul luogo di lavoro e ambiente di lavoro sicuro	8
2.10	Sanificazione, vitto e ambienti	9
2.11	Orario di lavoro	9
2.12	Retribuzione.....	9
2.13	Protezione ambientale.....	9
2.14	Licenze e registrazione	10
2.15	Gestione di comportamenti negligenti.....	10
2.16	Riservatezza	10
2.17	Sistemi per i reclami	10
3	Informazioni relative alla conformità al presente Codice.....	11
4	Standard di riferimento supportati dal Gruppo Allianz.....	11

Prefazione

Gentile venditore,

da oltre 130 anni, le attività di Allianz SE e delle relative entità consolidate ("Gruppo Allianz") si fondano sulla fiducia che clienti, azionisti, dipendenti e opinione pubblica nutrono nelle performance e nell'integrità del Gruppo Allianz.

Per mantenere intatta questa fiducia, desidereremmo collaborare con lei per essere certi che tutti seguiamo il Codice di condotta del venditore, che delinea i principi generalmente riconosciuti per attività commerciali responsabili dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

1 Introduzione

1.1 Finalità

Il presente Codice di condotta del venditore (“Codice”) definisce gli standard minimi a cui i Venditori del Gruppo Allianz [**aziende che forniscono beni o servizi nonché produttori o rivenditori di tali beni o servizi, tra cui dipendenti, agenti e subappaltatori dell’azienda**] devono attenersi. Il Codice si basa su leggi e regolamenti nazionali, nonché convenzioni internazionali.

L’accettazione del presente Codice o prova di un regime equivalente (nel qual caso, è necessario fornire la relativa documentazione insieme al Modulo di dichiarazione del venditore) fa parte del processo di qualifica del Venditore.

Il presente Codice deve essere letto insieme all’accordo che regola la relazione lavorativa tra l’entità operativa contraente del Gruppo Allianz e il Venditore (“Accordo”), di cui il Codice fa parte.

In caso di conflitto tra il presente Codice e l’Accordo, sarà quest’ultimo a prevalere, a meno che non si esprima esplicitamente il contrario nell’Accordo o non sia altrimenti richiesto dalla legge. Il presente Codice non deve ridurre o sostituire eventuali standard o termini di legge in vigore applicabili.

Il Codice è soggetto a modifiche periodiche, in quanto il Gruppo Allianz è costantemente impegnato a revisionarlo e aggiornarlo.

1.2 Impegni

Siamo consapevoli del ruolo chiave del Gruppo Allianz e dei nostri venditori nel contribuire positivamente al benessere sociale, economico e ambientale delle comunità di cui fanno parte. Pertanto, riteniamo che i mutui impegni tra il Gruppo Allianz e i nostri Venditori siano conformi alle aspettative commerciali della comunità e creino un valore più sostenibile per tutti i nostri portatori di interesse. Il Gruppo Allianz collaborerà con i nostri Venditori per coltivare una relazione che si allinei agli standard nel presente Codice e agli interessi dei nostri portatori di interesse.

Il presente Codice è inoltre accompagnato dalla **Carta di approvvigionamento sostenibile Allianz**, che definisce l’approccio e gli obiettivi di sostenibilità di Allianz.

L’impegno del Gruppo Allianz:

- Attività commerciali legali, etiche e sostenibili;
- Tutela dei diritti umani;
- I più rigorosi standard inerenti al luogo di lavoro;
- Prevenzione o riduzione al minimo di rischi ambientali/impatti negativi e riduzione delle emissioni dei venditori.
- Che cosa ci aspettiamo dai nostri Venditori:
 - Conformità a tutte le regole, le leggi, i regolamenti applicabili, i codici e gli standard etici dei Paesi in cui operano o in cui forniscono prodotti o servizi a o per il Gruppo Allianz;
 - Revisione e conformità continue al presente Codice;
 - Presentazione del Codice ai propri dipendenti e alla catena di fornitura;
 - Implementazione di un concetto di formazione e monitoraggio del proprio personale, dei subappaltatori e agenti a un livello adeguato per attenersi al presente Codice, soprattutto agli eventuali obblighi del presente Codice e a tali leggi e normative;
 - Notifica al Gruppo Allianz in merito a eventuali violazioni o mancanze di materiale in relazione al Codice, anche per quanto riguarda potenziali violazioni commesse da subappaltatori; ragionevole risoluzione e prevenzione di tali eventi.

2 Esecuzione corretta delle attività

2.1 Concussione e corruzione

I Venditori non devono essere coinvolti in atti di concussione o corruzione attiva o passiva e devono attenersi alle leggi anticorruzione e anticorruzione applicabili. Specifiche clausole presenti nell'Accordo regoleranno ulteriori dettagli oltre a quanto indicato di seguito.

I Venditori non devono effettuare pagamenti illeciti, in maniera diretta o indiretta. Di conseguenza, i Venditori devono disporre di una politica anticorruzione e anticorruzione e monitorarne il processo di implementazione.

Quando intrattengono rapporti commerciali con Allianz, i Venditori devono disporre di una politica contro l'offerta e l'accettazione di regali e altri vantaggi. Denaro o equivalenti in contanti, intrattenimento, gift card, sconti su prodotti e attività non aziendali sono tutti esempi di vantaggi. Eventuali violazioni della politica devono essere oggetto di indagine e segnalate dai Venditori.

Inoltre, i Venditori devono fornire su base annuale formazione sulle politiche anticorruzione e anticorruzione a tutti i membri.

2.2 Conflitti di interesse

I Venditori devono divulgare tutti i conflitti di interesse reali o potenziali (perseguire un interesse potrebbe significare dover agire contro un altro interesse, in tal caso l'interesse del venditore contro quello di Allianz) dovuti a relazioni commerciali o personali con la dirigenza o i dipendenti del Gruppo Allianz, tra cui i rappresentanti che lavorano per conto di Allianz, i clienti di Allianz, altri venditori, soci in affari o concorrenti del Gruppo Allianz.

I Venditori devono concorrere in modo equo e in linea alle leggi anticorruzione applicabili. I Venditori devono quindi calcolare, effettuare preventivi e presentare prezzi e costi contenuti in qualsiasi offerta, proposta o fattura, in modo indipendente, senza collusioni, consultazioni, comunicazioni o accordi con qualsiasi altro venditore concorrente.

2.3 Dati relativi alle informazioni riservate e riservatezza dei dati

I Venditori devono limitare e proteggere in modo rigoroso le informazioni riservate appartenenti al Gruppo Allianz e qualsiasi terza parte, tra cui informazioni create, ricevute o apprese dai Venditori impegnati per o che agiscono per conto di terze parti e devono utilizzare le informazioni riservate solo nella misura consentita dal Gruppo Allianz o qualsiasi terza parte.

2.4 Riservatezza dei dati

I Venditori devono trattare i dati personali per conto del Gruppo Allianz solo tramite accordo scritto che definisca, tra gli altri requisiti, gli obblighi del Venditore ai sensi dello Standard di riservatezza di Allianz, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasferimenti successivi, nomina di subincaricati, diritto e obbligo alla riservatezza, alla restituzione e alla distruzione dei dati personali, misure di sicurezza tecniche e organizzative, obblighi di notifica delle violazioni, diritti della persona interessata, audit sulla privacy dei dati.

2.5 Prevenzione di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, sanzione di violazioni o attività illecite

Il Gruppo Allianz è pienamente impegnato nella lotta internazionale al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché a conformarsi ai regimi sanzionatori applicabili. I Venditori devono impegnarsi a non supportare o tollerare qualsiasi attività connessa al Gruppo Allianz che infranga o aggiri le leggi in vigore contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, le sanzioni applicabili, o che possa altrimenti essere interpretata come attività illecita. Inoltre, i Venditori non devono relazionarsi con persone, Paesi o organizzazioni presenti negli elenchi di sanzioni emessi dall'Unione Europea ("UE"), dalle Nazioni Unite ("ONU"), dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri statunitense ("OFAC"), dal Bureau of International Security and Non-Proliferation statunitense ("US-NSN"), dal Dipartimento di Stato statunitense ("US-DOE"), dal Dipartimento del Tesoro statunitense ("US-TREAS") e dalla Cancelleria dello Scacchiere (HM Treasury) del Regno Unito oltre che negli elenchi applicabili a livello locale e regionale, né devono associarsi a pratiche criminali.

Il Venditore deve condurre ulteriori verifiche generali periodiche per determinati collocamenti dei dipendenti. Nella misura consentita dalla legge, Allianz identificherà elementi di controllo generali minimi che devono essere completati

in ogni giurisdizione. Verifiche dell'identità, verifiche della fedina penale, ricerche nei database nazionali di criminali, verifiche del registro dei condannati per reati sessuali e verifiche su sanzioni globali sono tutti elementi comuni di verifiche generali. Se necessario per un determinato collocamento, Allianz potrebbe eseguire ulteriori controlli quali verifica della formazione, verifica del precedente impiego, verifica di licenze relative al lavoro, controllo del registro del credito al consumo, test anti-droga e/o altre raccolte di informazioni pertinenti.

2.6 Rispetto per i diritti umani e la non discriminazione

Il Gruppo Allianz rispetta e supporta l'assunzione di comportamenti conformi ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale, in base a quanto stipulato nel suo Approccio ai diritti umani, come parte del suo documento [Struttura dell'integrazione ESG](#), disponibile al pubblico. Il Gruppo Allianz prevede che ogni Venditore promuova il rispetto per i diritti umani tramite le sue azioni e impegnandosi con i governi dei Paesi in cui opera.

Il Venditore, come definito più dettagliatamente nel capitolo 2.9, deve:

- i. Evitare discriminazioni in base a razza, colore, età, sesso, genere, identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, stato civile, etnia, origine nazionale, casta, disabilità, informazioni genetiche, condizione medica, gravidanza, religione, appartenenza politica, appartenenza sindacale, stato di veterano o body art nelle sue pratiche di reclutamento, valutazione e assunzione;
- ii. Rispettare la legislazione in materia di lavoro minorile. Il venditore non deve avvalersi di alcuna forma di lavoro forzato o traffico umano di manodopera involontaria tramite minacce, forza, pretese fraudolente o altra forma di coercizione;
- iii. Assicurare che le minacce imminenti, tra cui molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni fisiche o altre misure coercitive che compromettano l'integrità fisica o psicologica dell'individuo siano evitate e che siano messe in atto politiche relative a opportunità di lavoro e trattamento equi nonché alla lotta contro le molestie;
- iv. Osservare tutte le norme in materia di lavoro applicabili, tra cui quelle relative alla retribuzione e alle ore di lavoro, e avvalersi di iniziative ragionevoli per assicurare che nella propria catena di fornitura sia fatto altrettanto. Il Venditore deve rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e trattative collettive in conformità alle leggi e alle normative locali applicabili;
- iv. Assicurare di garantire parità di retribuzione per il lavoro di pari valore; e
- vi. Assicurare di disporre di processi definiti per identificare aree di rischio chiave.

Il Venditore deve assicurarsi che i propri dipendenti partecipino a corsi di formazione appropriati relativi a diritti umani, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ambiente a intervalli regolari, ma almeno una volta in un anno fiscale.

2.7 Libertà di associazione e trattative collettive

I Venditori devono rispettare i diritti dei lavoratori alla libertà di associazione, manifestazioni pacifiche e trattative collettive in conformità alle leggi e alle normative locali applicabili. Il Gruppo Allianz prevede che i venditori rispettino i diritti dei lavoratori ad associarsi liberamente, trattare in modo collettivo e unirsi o meno a sindacati e altre associazioni legittime. Incoraggiamo i Venditori a favorire una comunicazione aperta e un impegno diretto tra i lavoratori e i dirigenti per facilitare una risoluzione efficace dei problemi sul luogo di lavoro.

2.8 Pratiche di lavoro eque

I Venditori devono rispettare gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro il lavoro minorile e un ambiente di lavoro non sicuro.

I Venditori non devono avvalersi di alcuna forma di lavoro forzato o traffico umano di manodopera involontaria tramite minacce, forza, pretese fraudolente o altra forma di coercizione, tutte le forme di schiavitù, pratiche simili alla schiavitù, servitù o altre forme di predominio o oppressione nell'ambiente di lavoro, quali sfruttamento economico o sessuale estremo e umiliazione. I Venditori devono attenersi a tutte le norme in materia di lavoro applicabili, tra cui quelle relative alla retribuzione e all'orario di lavoro.

2.8.1 Lavoro minorile

I Venditori devono rispettare gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro il lavoro minorile.

Il Venditore deve reclutare solo lavoratori di almeno 15 anni, dell'età legale minima applicabile per un impiego o dell'età applicabile per il raggiungimento di una formazione obbligatoria, a seconda del criterio che prevede l'età più alta. I Venditori possono offrire validi programmi di apprendistato sul luogo di lavoro per scopi formativi in conformità all'Articolo 6 della Convenzione ILO sull'età minima n. 138 o lavoro leggero in conformità all'Articolo 7 Convenzione ILO sull'età minima n. 138.

Inoltre, in conformità all'Articolo 3 della Convenzione relativa alla proibizione e all'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile, Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 17 giugno 1999 (BGBl. 2001 II p. 1290, 1291), i Venditori devono evitare:

- a. Tutte le forme di schiavitù o le pratiche simili alla schiavitù, quali la vendita e il traffico di minori
- b. L'impiego, la fornitura o l'offerta di un minore per prostituzione
- c. L'impiego, la fornitura o l'offerta di un minore per attività illegali, in particolare per la produzione e il traffico di droghe
- d. Lavoro che, per la sua natura o le circostanze in cui viene svolto, è suscettibile di causare rischi per la salute, la sicurezza o i principi morali dei minori.

2.8.2 Prestazioni volontarie

I Venditori non devono avvalersi di alcuna forma di lavoro forzato o traffico umano di lavoro non volontario tramite minacce, forza, richieste fraudolente o altra coercizione relativamente alla Convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio, Convenzione n. 29 dell'organizzazione del lavoro internazionale del 28 giugno 1930 (BGBl. 1956 II p. 640, 641).

Tutti i dipendenti devono avere la possibilità di lasciare il lavoro in qualsiasi momento. I Venditori potranno tenere documenti d'identità, visti o documenti di permessi di lavoro dei lavoratori solo per il tempo necessario ad adempiere alle pratiche amministrative. I Venditori non possono imporre restrizioni irragionevoli sulla capacità dei lavoratori di accedere, uscire o restare presso i luoghi di lavoro. I Venditori sono tenuti a fornire a ogni lavoratore un accordo scritto che stabilisce i termini dell'occupazione in una lingua comprensibile dal lavoratore, come parte del processo di reclutamento.

2.9 Salute sul luogo di lavoro e ambiente di lavoro sicuro

Il Venditore si impegna a fornire ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e non violento (tra cui attrezzature di lavoro sicure), privo di rischi per la salute, intimidazioni e danni fisici.

I Venditori devono:

- garantire periodi di riposo adeguati, almeno in conformità con le leggi locali, per evitare un eccessivo affaticamento fisico e mentale.
- garantire una formazione adeguata a tutti i dipendenti in base al loro settore di lavoro.
- Identificare, valutare e controllare l'esposizione del lavoratore a pericoli sulla sicurezza e la salute, quali fattori di stress chimico, biologico, fisico ed ergonomico. Se tali metodi non riescono a controllare adeguatamente i pericoli, i lavoratori devono ricevere dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni relative ai rischi che corrono.
- Evitare di causare modifiche del suolo, inquinamento dell'acqua e dell'aria, emissione di rumori o consumo di acqua che potrebbero danneggiare la salute di una persona o compromettere le condizioni di vita naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, l'accesso ad acqua potabile sicura e alle strutture sanitarie.
- Evitare l'esproprio e la deprivazione illeciti di terreni, foreste e acque, che garantiscono il sostentamento di una persona.
- Istruire e controllare adeguatamente corpi di sicurezza privati o pubblici impiegati o assunti per la protezione dell'azienda per evitare qualsiasi violazione dei diritti umani.

I Venditori applicheranno procedure per evitare, gestire, monitorare e segnalare infortuni e malattie sul luogo di lavoro, ad esempio incoraggiando il lavoratore a segnalare, classificare e registrare casi, fornendo trattamenti medici, approfondendo casi, applicando azioni correttive e facilitando il reintegro al lavoro del dipendente.

2.10 Sanificazione, vitto e ambienti

I Venditori devono garantire ai lavoratori bagni puliti, acqua potabile e strutture sanificate per la preparazione, la conservazione e il consumo di alimenti. Se i Venditori forniscono alloggio ai lavoratori, questi devono essere puliti e sicuri, con spazio personale sufficiente, accesso e uscita dedicati, uscite di emergenza, riscaldamento e ventilazione, acqua calda per bagni e docce.

2.11 Orario di lavoro

Il Venditore si impegna a rispettare gli orari di lavoro massimi, come definiti nel Paese in questione o, in assenza di tali leggi e regolamenti, a non superare una settimana lavorativa di una media di 48 ore e garantire ai dipendenti un giorno libero alla settimana.

2.12 Retribuzione

Il Venditore deve impegnarsi a retribuire i propri dipendenti in maniera adeguata, inclusi i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e i collaboratori esterni, lavoratori migranti, apprendisti e a contratto, e a pagare lo stipendio minimo stabilito nel Paese in questione, nonché ad attenersi a tutti gli accordi locali su stipendi e tariffe. In assenza di tali accordi, il Venditore si impegna a retribuire i dipendenti in modo sufficiente a coprire le rispettive esigenze di base.

Non è consentito apportare riduzioni alla retribuzione per motivi disciplinari.

2.13 Protezione ambientale

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili e, ove appropriato, definire politiche di sostenibilità e pratiche di gestione ambientale che incoraggino il rispetto per l'ambiente da parte della loro catena di fornitura. I fornitori devono:

- Assicurare la gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri di sostanze chimiche (come il mercurio) utilizzate in operazioni e prodotti (Convenzione di Minamata sul mercurio del 10 ottobre 2013).
- Evitare la produzione e l'utilizzo di sostanze chimiche ai sensi della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti del 23 maggio 2001, la gestione, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento errato dal punto di vista ambientale di rifiuti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili nella giurisdizione competente.
- Attenersi al divieto di esportazione e importazione di rifiuti pericolosi in conformità alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989.

Inoltre, per supportare l'impegno del Gruppo Allianz a proteggere l'ambiente, ci si aspetta che i "fornitori globali"¹ dispongano di:

- i. Un programma di gestione ambientale sull'utilizzo di risorse e mitigazione dei rischi che consenta al fornitore di migliorare costantemente le sue prestazioni in materia di sostenibilità ambientale. Il fornitore deve assumere un impegno pubblico entro il 2025 per raggiungere emissioni di gas serra pari a zero, in linea con un percorso di 1,5 °C entro il 2050. In particolare, il fornitore deve svolgere attività che mirino al miglioramento delle sue prestazioni in materia di sostenibilità ambientale, tra cui:
 - Riduzione delle emissioni di gas serra che si verificano durante le proprie attività, nonché nella propria catena di valore allargata;
 - Sostegno nell'attività di riduzione di rifiuti, tramite riutilizzo, riciclo e fornitura di materiale sostenibile;
 - Gestione del controllo della qualità dell'aria, gestione del consumo e della qualità dell'acqua;
 - Stabilire procedure per gestire la performance ambientale dei propri fornitori.
- ii. Mantenere un dialogo aperto con Allianz su questioni ambientali e cooperare per migliorare la performance ambientale del Gruppo Allianz, così come la propria. Inoltre, il fornitore deve essere trasparente e fornire ad

¹ I fornitori globali sono definiti come segue:

- Un accordo quadro (MSA) o un accordo di contenitore è (o sarà) in atto, negoziato da Allianz Group Procurement (GSP), e
- Il volume di spesa globale entro 12 mesi supera i 10 milioni di euro, e
- Il fornitore fornisce beni / servizi per più paesi all'interno del Gruppo Allianz.

Allianz, su richiesta, a sue spese, tutti i dati o le informazioni ambientali che Allianz potrebbe ragionevolmente richiedere;

- iii. Avere procedure in atto per comunicare le prestazioni ambientali con i portatori di interesse pertinenti e le parti interessate, ove applicabile.

2.14 Licenze e registrazione

I Venditori devono ottenere le registrazioni e le licenze appropriate da tutte le autorità normative pertinenti prima di impegnarsi in qualsiasi tipo di attività commerciale in relazione al Gruppo Allianz. Nel caso in cui i Venditori siano consapevoli che vengono avviate procedure per limitare, revocare o modificare la licenza, devono informare in modo proattivo il loro contatto del Gruppo Allianz in forma scritta.

2.15 Gestione di comportamenti negligenti

I Venditori devono informare tempestivamente il loro contatto del Gruppo Allianz, la funzione di compliance delle entità del Gruppo Allianz o la funzione di compliance del Gruppo Allianz SE in forma scritta tramite compliance@allianz.com o <https://www.bkms-system.com/Allianz> qualora, agendo in buona fede, ritengano ragionevolmente che chiunque lavori per o per conto del Gruppo Allianz abbia commesso un atto illecito o qualsiasi azione contro gli standard etici indicati nel presente documento che causi, o sia suscettibile di causare, danni alle persone o alle proprietà oppure un atto che sia ritenuto una violazione nota o sospetta del presente Codice. L'obbligo di segnalazione si riferisce ad azioni o omissioni osservate nell'intera catena di fornitura che determinano o potrebbero determinare la violazione dei requisiti del presente Codice.

2.16 Riservatezza

I Venditori devono mantenere riservato il loro rapporto con il Gruppo Allianz, inclusa la presenza dell'Accordo, a meno che la divulgazione non sia esplicitamente autorizzata in forma scritta (vedere la sezione 1.1. Finalità).

2.17 Sistemi per i reclami

I Venditori devono mettere a disposizione sistemi per i reclami in linea con le aspettative dei Principi guida delle Nazioni Unite (ONU) su imprese e diritti umani (UNGP) affinché i dipendenti, i venditori e altri portatori di interesse segnalino questioni relative a problemi sui diritti umani e/o lavorativi correlati alla loro organizzazione e/o catena di fornitura.

Inoltre, tutti i portatori di interesse del Gruppo Allianz possono segnalare questioni relative ai diritti umani tramite il sistema per i reclami del Gruppo Allianz, disponibile tramite il sito Web: **Human Rights (allianz.com)**

3 Informazioni relative alla conformità al presente Codice

I Venditori devono mantenere documentazioni precise e appropriate per dimostrare la conformità alle leggi e alle normative applicabili e al presente Codice. La creazione di documenti, gli obblighi sulla gestione e sullo smaltimento devono essere revisionati con il contatto dedicato del Venditore presso il Gruppo Allianz, una volta ogni tre anni.

I Venditori devono informare tempestivamente il Gruppo Allianz in caso di situazioni che spingano o potrebbero spingere il Venditore, inclusi i suoi subappaltatori, ad agire in violazione del presente Codice. Da avvisare sono il riferimento Allianz, la funzione di compliance delle entità Allianz o la funzione di compliance del Gruppo Allianz SE tramite compliance@allianz.com o <https://www.bkms-system.com/Allianz>.

I Venditori devono disporre di processi che consentano di rimediare in modo tempestivo a qualsiasi carenza o mancanza di conformità al presente Codice, come identificato dal Gruppo Allianz, di ispezioni, audit o altri strumenti comunque portati all'attenzione del venditore.

A livello operativo, il Venditore deve disporre di un'efficace procedura di reclamo per privati e comunità che potrebbero essere interessate da impatti negativi.

I Venditori devono monitorare autonomamente e dimostrare la loro conformità al presente Codice.

Il Gruppo Allianz manterrà la riservatezza nella misura massima possibile e non tollererà alcun compenso o ritorsione contro soggetti che hanno cercato di fornire pareri o hanno segnalato, in buona fede, qualsiasi comportamento discutibile o una possibile violazione del presente Codice.

Allianz utilizzerà questionari, garanzie contrattuali nonché audit e ispezioni sulla sostenibilità delle strutture dei Venditori, analisi di informazioni accessibili al pubblico o altre misure necessarie a valutare e monitorare la conformità dei Venditori agli standard e alle regole definite e cui si fa riferimento nel presente Codice.

4 Standard di riferimento supportati dal Gruppo Allianz

Il Gruppo Allianz si aspetta che i venditori si impegnino a rispettare i diritti umani in linea con:

- i Principi guida per i diritti umani delle Nazioni Unite (ONU) e il contenuto degli Standard sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
- le Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) per le imprese multinazionali
- Il Global Compact (UNGC) delle Nazioni Unite

Informazioni sul documento

Documento:	Gruppo Allianz - Codice di condotta del venditore
Proprietario del documento:	Approvvigionamento e fornitura globale
Persona(e) da contattare:	Thilo Plasse, Frank Michels, sustainableprocurement@allianz.com
Area di applicazione:	Venditori del Gruppo Allianz; funzioni di fornitura e approvvigionamento di Allianz

Emendamenti e aggiornamenti

Versione	Data	Motivo ed estensione dei cambiamenti	Autore(i)
2.4	15/01/2025	Aggiornamento Protezione ambientale	Gisela Artola
2.3	09/11/2023	Aggiornamento Allegato	Mascha Lachenmeyer
2.2	28/07/2023	Aggiornamento Allianz Assets	Mascha Lachenmeyer, Steffen Dahlem
2.1	28/11/2022	Legge tedesca sulla catena di approvvigionamento e standard ambientali	Julia Koelzer, Belen Barona G
2.0	01/06/2021	Aggiornamento e inclusione di elementi sui diritti umani	Emma Mellor, Belén Barona G.
		Aggiornamento delle considerazioni sulla riservatezza dei dati	Jason Glass

